



Sent. 1132/18
R.G. 1292/17
Rep. _____
Cron. 7674/18

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dott.ssa Valeria Raudino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 1292/2017 R.G., promossa con atto di citazione iscritto
in data 7.03.2017

da

S L, con l'avv. Luigi Prete

- attrice -

contro

G M, quale genitore esercente la responsabilità
genitoriale sul minore L F, con l'avv. L T

- convenuta -

L A, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale
sul minore L F

- contumace -

ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del legale rappresentante *pro*
tempore, con l'avv. G C


- terza chiamata -

Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale

Conclusioni di parte attrice: nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità del minore L F , e per esso a norma di legge ex art. 2048 c.c. dei sig.ri L A e G M nella determinazione dell'evento lesivo de quo e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice e quantificati in € 1.545,36, per le ragioni espresse in atto di citazione e che qui devono intendersi integralmente riportate, e/o in quell'altra diversa somma minore e/o maggiore che si ritiene di giustizia, con interessi dalla data del sinistro al saldo e con la dovuta rivalutazione monetaria, oltre il fermo tecnico e svalutazione dell'autovettura da quantificare nella somma di € 100.00 e/o quell'altra minore ritenuta di giustizia e sempre nel rispetto del limite per valore di competenza dell'Ufficio. Con vittoria di spese e compensi di difesa maggiorati del 15%, oltre CPA e IVA e condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c..

Conclusioni di parte convenuta G M. respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Conclusione della terza chiamata: nel merito, rigettarsi le domande azionate nei confronti dei sig.ri S e B e per l'effetto dichiararsi l'assenza di obblighi risarcitori in capo a Assicurazioni; in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte convenuta, ricondursi le pretese avversarie a quanto giuridicamente accertato come dovuto secondo diritto e tenuto conto del concorso di colpa del conducente



del velocipede nella causazione del sinistro, condannando Assicurazioni S.p.A. a tenere manlevato ed indenne M B, entro i limiti di polizza; in ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari; in via subordinata in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande azionate nei confronti degli assicurati, compensarsi quanto a le spese di lite in ragione dell'adesione alla domanda di manleva azionata dai propri assicurati.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, S L evocava in giudizio G M e L A: quali esercenti la responsabilità genitoriale del minore L F, per sentirli condannare al risarcimento dei danni materiali subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso a Padova, in data 14.05.2016.

Sosteneva parte attrice che l'autovettura di sua proprietà Daewoo Matiz, targata , guidata nell'occasione dal sig. B M, mentre percorreva la strada a senso unico di marcia via dei , a veniva investita dal velocipede condotto dal minore L F che transitava contromano.

Si costituiva la sig.ra G chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa del conducente B M ai fini dell'accertamento delle responsabilità, domanda in seguito alla quale parte attrice veniva autorizzata a chiamare in causa Assicurazioni obbligata alla manleva.

Si costituiva Assicurazioni S.p.A. eccependo preliminarmente l'improponibilità della domanda svolta nei suoi confronti, alcuna richiesta di risarcimento essendo alla stessa pervenuta prima del giudizio, e nel merito,

contestando l'*an* ed il *quantum* del chiesto risarcimento.

La causa veniva istruita con l'assunzione di prova testimoniale e, quindi, trattenuta in decisione.

Quanto al merito, le risultanze istruttorie dimostravano la fondatezza delle pretese attoree sia in punto *an* che *quantum*.

Quanto alla dinamica dell'incidente, la stessa veniva confermata dalla teste F B , terza trasportata, la quale riferiva di aver sentito "*un colpo contro la macchina*" appena immessi in via San Nicolò, che "F L , in seguito all'urto, si appoggiava contro un'altra auto parcheggiata e subito dopo cadeva", che il sig. B lo soccorreva accertandosi "*non avesse nulla di rotto*" e che, dopo aver cercato inutilmente di rintracciare il padre del ragazzo al cellulare, "*davanti al ragazzo riscontravano il danno alla macchina, un'ammaccatura a sinistra, sul parafrangente, davanti allo sportello*". (cfr. testimonianza ud. 24.04.2018)

La convenuta contestava la ricostruzione dei fatti operata da parte attrice sostenendo non essere presente sul luogo del sinistro segnaletica di divieto di circolazione, ai velocipedi e ai mezzi a due ruote, circostanza confutata dalle fotografie prodotte in atti dalle quali la via dei Da Carrara risulta essere a senso unico di circolazione (cfr. doc.ti 1-5 di parte attrice), limitrofa ad "area pedonale" con obbligo di condurre a mano cicli e motocicli, oltre che di conformazione tale da non consentire una visibilità aperta dei luoghi e, quindi, tale richiedere un rigoroso rispetto della segnaletica presente in loco (cfr. doc. 2 di : Ass.).

Accertata, quindi, l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al minore L F , la questione da dirimere resta quella del *quantum* del

danno subito.

La richiesta di risarcimento di parte attrice per € 614,94, veniva confermata dal legale rappresentante della Carrozzeria , il quale riferiva dei danni riscontrati sul mezzo (cfr. testimonianza A F).

L'importo viene ritenuto congruo dalla scrivente, considerata, altresì, la generica contestazione sul punto di controparte e la corrispondenza tra le parti danneggiate indicate nel documento e i danni raffigurati nella prodotta documentazione fotografica.

Alla somma suindicata andranno aggiunte le spese stragiudiziali ritenute congrue per complessivi € 300,00 (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 1.12.2009, n. 997), considerato che il legale di parte attrice svolgeva parte dell'attività necessaria e presupposta alla liquidazione del danno, con invio di lettera di richiesta di liquidazione del danno e successiva attivazione della mediazione, a fronte dell'omesso riscontro di parte convenuta (cfr. doc.ti 12, 13, 14-19 di parte attrice).

Nulla a titolo di fermo tecnico e svalutazione dell'autovettura nessuna prova avendo fornito l'attrice del pregiudizio economico subito (per tutte: Cass. civ. sez. III, Sent. n. 124 del 8.01.2016 e Cass. civ. sez. III, Sent. n. 20620 del 14.10.2015).

G M e L A vanno, pertanto, condannati in solido tra loro, quale esercenti la responsabilità genitoriale del minore L F , al pagamento in favore dell'attrice di € 914,94 somma da devalutarsi alla data del sinistro, oltre gli interessi compensativi al tasso di legge ordinario dal fatto al saldo, da computarsi sull'importo rivalutato di anno in anno sino alla presente sentenza.

Non sussistono i presupposti di legge per la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 cp.c..

Le spese e competenze di questo procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base di quanto accertato dovuto, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.

Quanto alla chiamata in causa di Assicurazioni S.p.A., accertato non aver assolto i convenuti, prima dell'instaurazione del giudizio, gli adempimenti prescritti per legge per la domanda di risarcimento, alla stessa andranno rimborsate le spese di giudizio per l'attività svolta sino all'ordinanza di improponibilità della domanda nei suoi confronti.

P.O.M.

Il Giudice di Pace, in accoglimento della domanda di parte attrice

- condanna G M e L A in solido tra loro, quale esercenti la responsabilità genitoriale del minore L F , al pagamento in favore di S L della somma di € 914,94 in moneta attuale, somma da devalutarsi alla data del sinistro, oltre gli interessi compensativi al tasso di legge ordinario dal fatto al saldo, da computarsi sull'importo rivalutato di anno in anno sino alla presente sentenza;
- condanna i convenuti in solido tra loro alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in € 500,00 per competenze, ed € 125,00 per spese non imponibili, oltre 15% rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
- condanna, altresì, i convenuti in solido tra loro alla rifusione in favore di Assicurazioni S.p.A. in persona del legale

100000 - URM
10/1

rappresentante *pro tempore* delle spese di lite che liquida in € 300,00
per competenze, oltre 15% rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A.
come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*

Padova, 9 luglio 2018



Il Giudice di Pace

Dott.ssa VALERIA RAUDINO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL ~~11~~ 11 LUG 2018

IL CANCELLIERE
(Annulla)